

COMUNITA' DELLA VAL DI NON  
con sede in CLES

**Verbale di deliberazione n. 62  
del Commissario**

**OGGETTO:** Approvazione schema di rendiconto finanziario ed economico-patrimoniale per l'esercizio 2020 della Comunità della Val di Non.

L'anno duemilaventuno addì **VENTI** del mese di **MAGGIO** alle ore **8.40** nella sala riunioni presso la sede della Comunità della Val di Non,

premesso che:

- l'art. 5 della L.P. 06.08.2020 n. 6 ha previsto la nomina da parte della Giunta provinciale di un Commissario per ogni Comunità, al quale sono attribuite le funzioni del Presidente, del Comitato esecutivo e del Consiglio;
- con deliberazioni n. 1616 di data 16.10.2020 e n. 606 di data 16.04.2021 la Giunta provinciale ha nominato il signor Dominici Silvano quale Commissario della Comunità della Val di Non,

il signor Dominici Silvano, in qualità di Commissario, provvede all'esame e all'adozione del provvedimento deliberativo in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario generale dott. Marco Guazzeroni

REFERITO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 – “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”).

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all'albo telematico della Comunità della Val di Non per dieci giorni consecutivi

dal 25.05.2021 al 04.06.2021

Cles 25.05.2021

**IL SEGRETARIO**  
f.to Guazzeroni Marco

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO  
f.to Dominici Silvano

IL SEGRETARIO  
f.to Guazzeroni Marco

---

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 183, comma 3, della L.R. 03.05.2018 n. 2 – “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige”).

Cles,

IL SEGRETARIO  
Guazzeroni Marco

---

---

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

(Art. 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018 n. 2 – “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige”).

Cles, li 20.05.2021

IL SEGRETARIO  
f.to Guazzeroni Marco

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cles, li

IL SEGRETARIO  
Guazzeroni Marco

**OGGETTO:** Approvazione schema di rendiconto finanziario ed economico-patrimoniale per l'esercizio 2020 della Comunità della Val di Non.

Il presente provvedimento deliberativo viene adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, della L.P. 06.08.2020 n. 6, dal Commissario della Comunità nominato con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1616 di data 16.10.2020 e n. 606 di data 16.04.2021 nell'esercizio delle funzioni spettanti al Comitato Esecutivo.

### **IL COMMISSARIO DELLA COMUNITA'**

Premesso che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, a cui espressamente si rinvia;

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

Richiamato il comma 7 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che: "Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo";

Richiamato l'articolo 227, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 18, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 118/2011 i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

Ricordato che l'articolo 13 ter della Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" stabilisce che gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento, prorogato al 31.05.2021 per il rendiconto 2020 a seguito dei differimenti dei termini dovuti alla pandemia da Covid-19 come previsto dal decreto-legge 30 aprile 2021 n. 56 all'art. 3;

Rilevato che il rendiconto relativo all'esercizio 2020, anche per gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento, deve essere redatto in base allo schema armonizzato di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Vista la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e la Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 04 di data 27 marzo 2018 e in particolare il Titolo V° - artt. 32, 33 e 34;

Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario, ha trasmesso il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;

Considerato che per l'esercizio 2020 il rendiconto è approvato utilizzando i nuovi schemi di rendiconto armonizzato, con finalità conoscitive (allegato 10 al D.Lgs. 118/2011);

Vista la Relazione illustrativa predisposta dal Comitato Esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 37 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, che riassume le azioni condotta dall'Ente ed i risultati conseguiti;

Richiamato l'art. 227 del D.lgs. 267/2000 con il quale si fissa al 30 aprile di ogni anno ( 31 maggio per il solo 2021) il termine entro il quale si deve procedere all'approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario dell'esercizio precedente e che lo stesso deve essere messo a disposizione dei componenti dell'organo consigliare almeno 20 giorni prima della data di approvazione;

Richiamato l'articolo 5 della L.P. 3 aprile 2009, n. 4 (finanziaria PAT 2009), che ha modificato i termini per l'approvazione del rendiconto del bilancio fissandoli entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2021 n. 56 all'art. 3 che prevede in particolare il differimento al 31 maggio 2021 del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'art. 227 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il conto della gestione di cassa 2020 reso dal Tesoriere della Comunità, in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell'Ente, come risulta dalla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 253 dd. 19 maggio 2021;

Visto il conto della gestione dell'Economo per l'anno 2020 e riscontrata la concordanza delle risultanze dello stesso con le scritture dell'Ente, come risulta dalla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 102 dd. 03 marzo 2021;

Visto il conto del Tesoriere – Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est – quale agente contabile consegnatario di azioni e riscontrata la concordanza delle risultanze dello stesso con le scritture dell'Ente, come risulta dalla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 138 dd. 17 marzo 2021;

Visto il conto della gestione reso dall'Agente Contabile Dolomiti Energia Holding spa in qualità di consegnatario delle azioni e riscontrata la concordanza delle risultanze dello stesso con le scritture dell'Ente, come risulta dalla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 101 dd. 03 marzo 2021;

Visto il conto della gestione reso dall'Agente Contabile Trentino Trasporti spa in qualità di consegnatario delle azioni e riscontrata la concordanza delle risultanze dello stesso con le scritture dell'Ente, come risulta dalla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 104 dd. 03 marzo 2021;

Visto il conto dell'agente di riscossione, Trentino Riscossioni S.p.A., e riscontrata la concordanza delle risultanze dello stesso con le scritture dell'Ente, come risulta dalla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 103 dd. 03 marzo 2021;

Visto il conto dell'agente di riscossione, Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A., e riscontrata la concordanza delle risultanze dello stesso con le scritture dell'Ente, come risulta dalla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 100 dd. 03 marzo 2021;

Viste le attestazioni rese dai Responsabili di Servizio (Segreteria Generale ed Affari Generali, Finanziario, Istruzione, Socio Assistenziale ed Edilizia Abitativa, Tecnico e TIA) in ordine alla non esistenza di debiti fuori bilancio, depositate agli atti presso il Servizio Finanziario;

Richiamata la deliberazione del Commissario della Comunità n. 51 dd. 20 aprile 2021 avente ad oggetto "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118", a cui espressamente si rinvia;

Dato atto che nel corso dell'esercizio si è proceduto alla verifica del controllo degli equilibri di bilancio, sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale, nonché alla verifica dello stato di attuazione dei programmi dell'Amministrazione, verifica che non ha comportato l'adozione di specifici provvedimenti di riequilibrio;

Dato atto che nel corso dell'esercizio 2020 si è provveduto ad apportare agli stanziamenti iniziali definitivi variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni di fondi e prelievi dal fondo di riserva garantendo comunque e sempre l'equilibrio finanziario di bilancio;

Accertato che non esistono al 31 dicembre 2020 mutui riportati a residui di competenza 2020;

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]";

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2017–2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa;

Ricordato che l'art. 1, commi 466 e successivi della legge di bilancio 2017 prevede che, per il triennio 2017–2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento precisando che, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale vincolo, previsto nell'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, vigente alla data di approvazione di tale documento contabile;

Appurato che anche le Comunità, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1468/2016, sono state assoggettate al vincolo del pareggio di bilancio e i relativi risultati sono stati monitorati e trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 79, comma 3 dello Statuto di Autonomia;

Preso atto che la Ragioneria Generale dello Stato, in risposta ad un quesito formulato dalla Provincia Autonoma di Trento al fine di verificare la possibilità di assegnare gli spazi finanziari anche alle Comunità, ha precisato che devono ritenersi assoggettati ai vincoli del pareggio di bilancio solo gli enti espressamente richiamati nell'ambito dell'art. 9 della L. 243/2012 (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane e Province Autonome di Trento e Bolzano);

Dato atto pertanto che le Comunità non sono sottoposte ai citati vincoli, come risulta anche dalla comunicazione della Provincia Autonoma di Trento dd. 02 luglio 2018;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di consentire il rispetto dei termini di legge per l'approvazione del conto consuntivo;

Visti i pareri di regolarità tecnico – amministrativa e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018 n. 2;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.

Vista la L.P. 06.08.2020 n. 6 e in particolare l'art. 5;

Viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1616 di data 16.10.2020 e n. 606 di data 16.04.2021;

### **d e l i b e r a**

1. di approvare, per i motivi in premessa citati, lo schema di rendiconto finanziario ed economico - patrimoniale dell'esercizio 2020 e relativi allegati, compresa la Relazione illustrativa del rendiconto, così come predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario.
2. di sottoporre all'approvazione del Commissario della Comunità nell'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio il rendiconto della gestione esercizio 2020 e suoi allegati ad avvenuta acquisizione del parere favorevole dell'Organo di Revisione a cui viene trasmessa la presente deliberazione completa degli allegati di legge;
3. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le ragioni meglio specificate in premessa;
4. di dare evidenza del fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
  - opposizione al Commissario della Comunità, nell'esercizio delle funzioni del Comitato

esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.